



PROGETTO “PROVINCE & COMUNI - LE PROVINCE E IL SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI”

MANUALISTICA A SUPPORTO DELLE SUA
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

LINEE GUIDA

ALLEGATO I.8

**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
IL REGIME TRANSITORIO**



IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

IL REGIME TRANSITORIO

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Criticità:

- **16 commi**
- ostica alla lettura (**richiami ipertestuali**)
- **commistione con disposizioni di coordinamento normativo**, che propriamente sono quelle finalizzate a chiarire «l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni relativamente ad altre già vigenti», che sono disseminate anche nell'art. 224
- regola dell'ultrattività degli effetti del D.lgs. n. 50/2016, che continua ad applicarsi esclusivamente ai «**procedimenti in corso**», trova infelice collocazione nell'art. 226 (comma 2), che più propriamente dovrebbe essere dedicato esclusivamente alle abrogazioni
- di contro, la definizione di «procedimenti in corso» per quanto concerne i **solì incarichi di progettazione** ed il relativo regime disciplinare di diritto intertemporale sono allocati nell'art. 225

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Regime transitorio generale:

continuano ad applicarsi le regole previgenti ai «**procedimenti in corso**» alla data del 1° luglio 2023, per tali dovendosi intendere:

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte

(il D.lgs. n. 50/2016 declinava la regola in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni anziché alla ultrattività di quelle abrogande)

Questo regime “generale”, che in realtà riguarda anche le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, **trova collocazione nell'art. 226 (comma 2), dedicato alle abrogazioni**, e va raccordato alle disposizioni dell'art. 225, che in realtà contemplano solo regimi transitori “specifici”, ovvero discipline autonome provvisorie destinate ad esaurire i loro effetti una volta portato a buon fine il passaggio alla nuova disciplina → portata derogatoria (anche se manca clausola di salvezza)

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Regimi transitori specifici:

ultrattività delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 **sino al 31 dicembre 2023:**

- gli **adempimenti di pubblicazione** di avvisi e bandi per i quali, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, rileva la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (comma 1);
- la disciplina della **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti**

Continuano, pertanto, ad applicarsi talune disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Regimi transitori specifici:

- l'ultrattività di disposizioni extra-codicistiche (commi 4, 5, 6, 7)
- il D.lgs. n. 163/2006 denota segni di perdurante vitalità in relazione agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163, alle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere e alle proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS (commi 10, 11, 12)

Previsioni intruse

- perdurante applicabilità, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché delle specifiche previsioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le **risorse previste dal PNRR e dal PNC**, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Previsioni intruse

- **le disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso** → formalizzato l'incarico di progettazione al 1 luglio 2023.

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23

- **interpretazione autentica del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili:** la sussistenza del requisito/qualificazione è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

~~il cumulo alla rinfusa sarebbe possibile solo in relazione ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo; al di fuori di questo ambito, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti direttamente dal consorzio stabile e non per il tramite delle imprese consorziate (Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2022, n. 7360; Tar Lombardia, sez. I, 15 febbraio 2023, n. 397; Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Tar Lazio, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13049)~~